

## LA NUOVA CLASS ACTION: COSA È CAMBIATO

*In queste pagine si propone un approfondimento sull'istituto della "class action" dalla sua introduzione nell'ordinamento italiano alle recenti modifiche, illustrando il nuovo contenuto della norma.*

### Riferimenti normativi

Dall'inizio del 2010 è entrata in vigore "l'azione di classe", comunemente nota col nome di class action. Si tratta dell'istituto processuale che consente a ciascun consumatore o utente (componente della classe) - anche mediante associazioni cui ha dato mandato o comitati cui partecipa - di poter agire in giudizio per la tutela di diritti riguardanti una classe determinata di soggetti.

L'azione, a tutela di una pluralità di consumatori per i danni subiti, introdotta nel nostro ordinamento con la Legge Finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, commi 445-449), con l'inserimento nel Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) dell'articolo 140-bis, rappresenta uno strumento generale a tutela dei diritti dei consumatori.

Essa consente la trattazione in un unico procedimento di più domande di risarcimento connesse a uno stesso illecito lesivo di una pluralità di soggetti, in linea con gli obiettivi di economia processuale e uniformità dei giudicati.

L'articolo 49 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha modificato l'articolo 140-bis del Codice del consumo, e disciplina ora l'azione di classe. Questo articolo ha inoltre previsto che l'azione trovi applicazione esclusivamente con riguardo agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 99/2009, e cioè successivamente al 15 agosto 2009.

### Chi può proporre un'azione di classe

In base alla Legge, legittimato ad agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni, è "*ciascun componente della classe*" (cioè ogni consumatore o utente] "*anche mediante associazioni cui da mandato o comitati cui partecipa*".

L'azione, quindi, può essere proposta anche da singoli consumatori o utenti, purché in grado di aggregare intorno alla propria domanda gli interessi della classe. Il testo normativo non contiene né una definizione né un elenco esemplificativo che chiarisca la natura e i limiti del concetto di "classe". Le parole usate dal legislatore lasciano intendere che i consumatori e gli utenti potranno considerarsi parti di una medesima classe, meritevole di tutela, quando siano omogenei i diritti lesi e le fonti da cui scaturisce l'obbligazione risarcitoria (contratto, atto illecito, pratiche commerciali scorrette o comportamenti anticoncorrenziali).

L'azione di classe può essere proposta contro soggetti privati (imprese).

### A chi proporre la domanda

La domanda deve essere proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della Regione in cui ha sede l'impresa convenuta.

Il tribunale, nella prima udienza, decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda. L'inammissibilità può essere dichiarata in caso di manifesta infondatezza, conflitto d'interessi, mancata omogeneità dei diritti individuali tutelabili e incapacità del proponente di curare adeguatamente l'interesse della classe.

Con l'ordinanza con cui si ammette la domanda, da una parte si definiscono i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, dall'altra vengono fissati anche i termini e le modalità della pubblicità più opportuna da effettuare per sollecitare le adesioni degli altri membri della classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità della domanda è reclamabile davanti alla Corte d'Appello entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, se anteriore. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.

### **Come aderire all'azione**

I consumatori e gli utenti che intendono avvalersi di tale strumento aderiscono all'azione di classe senza ministero del difensore e, depositando nel termine previsto - anche tramite l'attore - l'atto di adesione presso la cancelleria del tribunale competente, rinunciano a ogni altra azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo.

Una volta scaduto il termine assegnato dal giudice per effettuare l'adesione non potranno più essere proposte ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti contro la stessa impresa convenuta.

In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto dai medesimi in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati con le relative carte dei servizi eventualmente adottate.

La sentenza di condanna potrà:

- ▶ liquidare le somme definitive dovute a ciascun aderente all'azione;
- ▶ stabilire il criterio omogeneo di calcolo in base al quale dovrà essere effettuata la liquidazione di dette somme.

La sentenza diviene esecutiva decorsi 180 giorni dalla pubblicazione. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta comunque salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva.

### **Le nuove modifiche alla class action**

L'articolo 6 del decreto-legge 1/2012, sotto l'epigrafe "*norme per rendere efficace l'azione di classe*", come modificato dalla legge di conversione n. 27/2012, ha ulteriormente ritoccato l'articolo 140-*bis* del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), relativo all'azione di classe a tutela dei consumatori e degli utenti.

L'esigenza di una più chiara definizione delle situazioni giuridiche tutelabili attraverso il nuovo istituto, di una più precisa individuazione del soggetto legittimato a stare in giudizio, nonché l'agevolazione della determinazione dell'ammontare liquidabile, hanno condotto al testo novellato della norma. Le nuove modifiche tengono conto di alcune problematiche sollevate nel corso dei giudizi sull'ammissibilità delle prime domande azionate in base alla disciplina entrata in vigore dal 1° gennaio 2010.

Le modifiche da ultimo introdotte sono le seguenti.

1. Si estende ***l'ambito della tutela attuabile attraverso l'azione di classe***.  
Viene precisato, infatti, che, oltre ai *diritti individuali dei consumatori e degli utenti* - già previsti dalla formulazione antecedente - sono oggetto di tutela anche ***gli interessi collettivi***.  
In tal modo l'azione di classe cessa di essere soltanto un'azione costituita dalla semplice sommatoria di più azioni individuali, costruita attorno alla figura del singolo componente della classe che dà impulso all'azione. Ora, con il richiamo agli interessi collettivi, i consumatori vengono tutelati, oltre che come singoli, anche come categoria, assoggettata ad un comportamento plurioffensivo dell'impresa. In tal modo viene evidenziata come caratteristica dell'azione la sua idoneità a colpire la condotta violativa prima ancora che i rapporti posti in essere con i singoli consumatori a livello individuale.
2. Viene precisato ***l'oggetto dell'azione di classe***.

Si stabilisce, infatti, che *"al comma 2, alinea, sono premesse le seguenti parole: "L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori"*.

3. Viene sostituito il riferimento al requisito dell'**"identità"** del diritto con quello dell'**"omogeneità"**.

Con ciò si supera il limitante requisito dell'identità del diritto, che riduce sensibilmente la possibile formazione di una ampia classe di aderenti alla class action, sostituendolo con il più adeguato concetto di omogeneità dei diritti che si vogliono fare valere collettivamente in giudizio.

4. Viene **inserito il riferimento alla nozione di "servizio"**.

Con ciò si estende anche ai servizi la tutela oggi prevista solo per i consumatori finali di un determinato "prodotto" nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale.

5. **E' agevolata la partecipazione all'azione di classe.**

Si prevede infatti al comma 3, primo periodo che ***l'adesione del consumatore*** o utente possa avvenire anche ***tramite posta elettronica certificata e fax***.

6. Infine, per il ***caso in cui il tribunale che accoglie la domanda*** non determini direttamente le somme dovute agli aderenti all'azione ma ***si limiti a stabilire il criterio omogeneo di calcolo per la loro liquidazione*** – viene stabilito che:

- *il giudice assegni alle parti un termine, non superiore a 90 giorni, per arrivare ad un accordo sulla liquidazione del danno;*
- *il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisca titolo esecutivo;*
- *scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquidi le somme dovute ai singoli aderenti all'accordo.*

## **Il testo consolidato del nuovo art. 140-bis del Codice del Consumo**

a seguito delle modifiche apportate dal **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** e dalla **legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27**.

### **140-bis. Azione di classe**

1. *I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 nonché gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.*

2. *L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori.*

*L'azione tutela:*

a) *i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;*

b) *i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;*

c) *i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.*

3. *I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore anche tramite posta elettronica certificata e fax. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria*

*individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.*

*4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.*

*5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.*

*6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.*

*7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.*

*8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.*

*9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:*

*a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;*

*b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.*

*10. È escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.*

*11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.*

*12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In*

*questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.*

*13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.*

*14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.*

*15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo.*

Testi a cura di *Umberto Troiani*  
div.ne XI – politiche e normative per i  
consumatori